



INTEGRAZIONE SALARIALE

PER LE GIORNATE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO
A SEGUITO DELLA EMERGENZA CORONAVIRUS

aggiornato con messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo 2020



CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Riguarda **tutti i lavoratori dipendenti da aziende (anche con un solo addetto) per i quali non è prevista né la cassa integrazione ordinaria, né il FIS né interventi da fondi di solidarietà bilaterali** (esclusi i datori di lavoro domestico).

I trattamenti per "Emergenza COVID-19 nazionale" possono essere **concessi dopo un accordo concluso, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali** per un periodo **massimo di nove settimane**.

Tale **accordo non è necessario per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti**.

Viene riconosciuta la **contribuzione figurativa** e l'**assegno per il nucleo familiare** ove spettante.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI CASSA INTEGRAZIONE (TUTTE LE TIPOLOGIE)

Il trattamento economico della cassa integrazione, dell'assegno ordinario e della cassa in deroga è uguale a quello previsto già oggi per la cassa integrazione e precisamente:

- **Euro 939,89** mensili (al netto dei contributi) per retribuzioni lorde mensili non superiori a euro 2159,48 (comprensive dei ratei mensili di 13° e premio annuo)
- **Euro 1129,66** mensili (al netto dei contributi) per retribuzioni lorde mensili superiori a euro 2159,48 (comprensive dei ratei mensili di 13° e premio annuo).
- **Le somme sono al lordo delle trattenute fiscali**

Fim Cisl il Sindacato dei Metalmeccanici!
Il TUO Sindacato!